



Decreto federale sui crediti per le strutture di ricerca d'importanza nazionale negli anni 2021–2024

del 15 dicembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 36 lettera b della legge federale del 14 dicembre 2012²

sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2020³,

decreta:

Art. 1 Limite di spesa

¹ Per gli anni 2021–2024 è approvato un limite di spesa di 457,0 milioni di franchi per sostenere le strutture di ricerca d'importanza nazionale di cui all'articolo 15 LPRI.

² In virtù dell'articolo 41 capoverso 5 LPRI, del limite di spesa di cui al capoverso 1 possono essere utilizzati al massimo 37,3 milioni di franchi a favore dell'iniziativa di promozione nazionale Swiss Personalised Health Network (SPHN) per l'infrastruttura nazionale di dati in ambito clinico.

Art. 2 Previsioni sul rincaro

Il limite di spesa di cui all'articolo 1 si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro:

- a. 2021: +0,4 per cento;
- b. 2022: +0,6 per cento;
- c. 2023: +0,8 per cento;
- d. 2024: +1,0 per cento.

¹ RS 101

² RS 420.1

³ FF 2020 3295

Art. 3 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2020

Il presidente: Alex Kuprecht

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2020

Il presidente: Andreas Aebi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz